

N. Rg. 194-1/2023 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE

La Giudice,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura rg. n. 194-1/2023 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 67 d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCI) promossa da:

ACCORINTI LUCA [REDACTED] C.F. CCRLCU73E04H501F);

- ricorrente

Con atto in data depositato il 02.08.2023 il ricorrente, premesso di rivestire la qualifica di "consumatore" così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:

- pagamento integrale della prededuzione;
- pagamento integrale dei creditori privilegiati;
- pagamento dei creditori chirografari nella misura del 14,68%.

Il debitore ha proposto di effettuare i pagamenti offrendo la complessiva somma pari ad euro 22.560,00 che verrà corrisposta mediante la corresponsione dell'importo "*pari ad Euro 470,00 al mese per un arco temporale di 48 mesi dalla data di omologa*"

E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dott.ssa Chiara Piva, nella quale si dà conto delle ragioni



dell'indebitamento e della diligenza del debitore nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere; il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori, sia compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCI.

Con decreto in data 21.08.2023 il Giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC.

L'OCC, con nota trasmessa in data 18.10.2023, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI e ha dato atto della presentazione, nei termini, delle osservazioni pervenute da parte del creditore Banco BPM S.p.A., non ritenendo però necessario apporre delle modifiche al piano così come originariamente presentato.

Con riferimento alle contestazioni mosse dal creditore Banco BPM S.p.A., questo Tribunale condivide il contenuto di quanto replicato dall'OCC nella relazione ex art. 70, VI comma CCI, confermandone l'orientamento. Il Gestore della Crisi nella propria relazione particolareggiata ha evidenziato che al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento (n. 1099920 del 22.10.2020) Banco BPM S.p.A. non aveva rispettato le previsioni dell'art. 124 bis TUB, che impone al finanziatore l'obbligo di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente e di negare il finanziamento qualora, come nel caso in esame, la situazione economica del richiedente sia tale da non poter sostenere la restituzione del prestito.

Atteso che l'art. 69, II comma, CCI stabilisce *che "il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"*, si deve escludere che le osservazioni di Banco Bpm S.p.A. possano essere esaminate ai fini di escludere la convenienza della proposta.

In ogni caso va escluso che le contestazioni del creditore riguardo alla completezza della relazione del Gestore della Crisi nella ricostruzione della situazione economico-patrimoniale del debitore siano condivisibili, avendo la professionista compiutamente dato conto di tutti i presupposti di cui all'art. 68, II comma, CCI. La memoria depositata dall'OCC in data



18.10.2023, in ogni caso, precisa tutti i profili contestati, anche in punto a impossibilità di acquisire il TFS ed agli oneri necessari al mantenimento.

In forza delle superiori ragioni, la proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ex art. 2, I comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.

Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCI, in quanto il ricorrente non risulta essere stata già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione.

La documentazione in atti, inoltre, induce ad escludere che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. L'evolversi cronologico dei finanziamenti contratti dal ricorrente (concentrati negli anni 2019-21) e la successiva presa in carico da parte del Servizio Sanitario Nazionale (2021), sfociata nella diagnosi di ludopatia (2022), consentono inoltre di affermare che l'indebitamento è verosimilmente correlato alla patologia. La circostanza che il debitore ne abbia acquisto consapevolezza e abbia compiuto il percorso necessario per fronteggiare le proprie problematiche e, nel contempo, la situazione debitoria, consente di escludere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata con dolo o colpa grave (cfr., in fattispecie analoghe maturate nel vigore della legge 3/2012, Trib. Bologna, 1 aprile 2019, nonché Trib. Catania, 11.8.2020)

Alla luce della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, inoltre, il piano deve ritenersi fattibile, poiché i redditi di cui dispone il ricorrente appaiono sufficienti per fronteggiare gli impegni assunti con la proposta.

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCI.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale ex art. 70, VIII comma, CCI. La pubblicazione sul sito web dovrà avvenire nel rispetto della normativa della GDPR Privacy e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del debitore diversi da: nome, cognome e codice fiscale e, in ogni caso, con omissione dei riferimenti ai dati particolari di cui al GDPR Privacy; a tal fine l'OCC entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza.



P.Q.M.

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **ACCORINTI LUCA** [REDACTED] C.F. CCRLCU73E04H501F);
2. dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano;
3. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) terminata l'esecuzione, presenti – sentito il debitore – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso;
4. dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it (nel rispetto delle prescrizioni indicate in motivazione) e sia comunicata ai creditori;
5. dispone la chiusura della procedura.

Bologna, 2 novembre 2023

La Giudice

Antonella Rimondini

